




Lugano
7 febbraio 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di protezione del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 1 – ruolo del curatore con il decesso del curatelato



L'art. 399 cpv. 1 CC prevede che la curatela prende fine per legge con la morte dell'interessato e, sempre per legge, termina l'ufficio del curatore (art. 421 cifra 2 CC). Decadono di conseguenza i poteri di rappresentanza e di amministrazione del patrimonio che il curatore ha fino ad allora esercitato, come pure le funzioni dell'autorità di protezione.

Contrariamente a quanto sembrerebbe lasciare intendere l'art. 554 cpv. 3 CC, in caso di morte di una persona sotto curatela, il curatore non assume automaticamente l'amministrazione dell'eredità: una investitura del curatore a tale funzione è infatti subordinata ad una decisione in questo senso da parte del giudice competente (nel Cantone Ticino il pretore).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 425 CC, il curatore che cessa dalle sue funzioni deve rimettere all'autorità di protezione il rendiconto finale e il rapporto morale. Verificata la conformità dei conti, l'autorità di protezione procede all'approvazione degli stessi e del rapporto morale. La relativa decisione, oltre all'indicazione dei mezzi e termini di ricorso, renderà attenti i destinatari della facoltà, prevista agli art. 454 e 455 CC, di proporre, entro un anno dal giorno nel quale la persona lesa ha avuto conoscenza del danno, un'azione di responsabilità (art. 425 cpv. 3 CC). La decisione di approvazione dei conti dovrà essere notificata agli eredi conosciuti e ad eventuali amministratori della successione (l'intimazione all'amministratore della successione o all'esecutore testamentario non è sufficiente).

L'ex curatore dovrà, dal canto suo, provvedere a tenere a disposizione degli eredi il patrimonio del curatelato. Fino al trasferimento materiale dello stesso - da effettuarsi dietro presentazione di un documento giustificativo adeguato (certificato ereditario, di esecutore testamentario, decisione di nomina quale amministratore della successione ai sensi dell'art. 554 CC) - egli dovrà limitare il suo intervento agli atti amministrativi necessari alla conservazione ed al trasferimento della sostanza, sono esclusi atti di rappresentanza o gestione.

Gli eredi acquistano l'universalità della successione; i crediti, la proprietà, i diritti reali e il possesso del defunto passano agli eredi così come i debiti. Il fatto che il patrimonio apparteneva ad una persona sottoposta a misura di protezione non fa nessuna differenza, l'amministrazione del patrimonio è responsabilità degli eredi.

Nella pratica, in particolare quando il deceduto non aveva contatti familiari, può esserci incertezza su chi si deve occupare delle formalità funerarie, del saldo dei debiti e della liquidazione dell'eredità.

Per questioni etiche e morali è talvolta il curatore che svolge questi compiti. Il rischio è però di compiere atti indebiti con il patrimonio di spettanza degli eredi che, senza speciale procura o mandato, egli non è legittimato a rappresentare.

Eventuali atti compiuti senza specifica autorizzazione degli eredi rientrano nella gestione di affari senza mandato (art. 419 CO), in tal caso il curatore è responsabile per ogni negligenza commessa.

Senza specifico mandato è ragionevole agire e regolare le questioni finanziarie post mortem solo quando la situazione patrimoniale è chiara, quando ancora è possibile attingere ai beni del defunto e se non ci sono dubbi sulla presumibile volontà degli eredi. Per contro, il curatore si asterrà dall'agire se gli è precluso l'accesso ai beni del defunto, se gli eredi sono comunque in grado di agire loro medesimi o quando uno di loro già si è proposto per effettuare tali operazioni. Il curatore deve in ogni caso evitare una gestione di affari senza mandato quando vi è il concreto rischio che la successione è passiva o che siano favoriti dei creditori rispetto ad altri, atti questi che potrebbero avere conseguenze anche di ordine penale.

Dal profilo pratico, a protezione della sostanza e per favorire l'organizzazione della liquidazione della successione, il curatore può compiere i seguenti compiti, non espressamente previsti dalla legge e che non hanno influenza diretta sulla posizione giuridica degli eredi:

- bloccare gli ordini permanenti (es. pagamento premi cassa malati), salvo se non risultano da contratti di lunga durata che devono essere rescissi dagli eredi (es. contratto di affitto);
- informare i parenti e persone prossime;
- informare locatari, istituti, assicurazioni sociali, partner contrattuali, assistenti a domicilio, ecc.;
- informare autorità e tribunali nel caso di procedimenti pendenti;
- raccogliere le fatture pendenti da rimettere agli eredi, a esecutori testamentari o all'ufficio fallimenti nel caso di liquidazione d'ufficio.

Se non ci sono familiari o eredi può:

- gettare la merce deperibile;
- chiarire le modalità di sepoltura con le onoranze funebri;
- prevenire inutili costi o evitabili diminuzioni della sostanza;
- fornire disposizioni urgenti, per evitare imminenti e altrimenti inevitabili danni.

Solo con specifico mandato degli eredi potrà invece:

- richiedere i rimborsi della cassa malati;
- richiedere i rimborsi di premi, abbonamenti, imposte;
- disdire l'appartamento, chiedere il rimborso della cauzione;
- assegnare mandati in relazione al funerale, alla sepoltura e alla tenuta tomba;
- affidare altri mandati che spettano alla comunione ereditaria.

Il curatore potrà evidentemente occuparsi di tutta l'amministrazione dell'eredità se è stato espressamente incaricato dal pretore (art. 554 cpv. 3 CC), l'autorità di protezione non può per contro affidare simili incarichi e nemmeno autorizzare atti di disposizione sulla sostanza successoria.

Per la Camera di protezione del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Il presidente

L'ispettrice

